



# *Prefettura dell'Aquila*

## *Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

### **IL PREFETTO**

**VISTO** l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

**VISTA** la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

**CONSIDERATO** che i Comuni di Orsogna, Crecchio e Casacanditella (CH), sede di Comuni con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III), gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

**VISTE** le deliberazioni consiliari n. 8 del 15/2/2021 del Comune di Orsogna, n. 4 del 10/2/2021 del Comune di Casacanditella e n. 2 dell'11/2/2021 del Comune di Crecchio con le quali è stato disposto lo scioglimento consensuale della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale ed è stato approvato lo schema della nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria con i Comuni di Arielli e Fara San Martino (CH);

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 dell'11/2/2021 del Comune di Arielli e n. 3 del 12/2/2021 del Comune di Fara San Martino con le quali è stato approvato lo schema della nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria con i Comuni di Orsogna, Casacanditella e Crecchio;

**VISTO** l'atto di convenzione sottoscritto dai Sindaci in data 15/2/2021;

**CONSIDERATO** che l'attuale titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Orsogna, Casacanditella e Crecchio è la dott.ssa Cristiana Sabatini, fascia professionale B;

**VISTA** la deliberazione n. 113 del 2 maggio 2001 del CDA dell'ex Agenzia Nazionale, con la quale si stabilisce che "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della sede convenzionata";

**RISCONTRATA** l'iscrizione della dott.ssa Cristiana Sabatini a questa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia B con idoneità a ricoprire sedi di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti (classe II);



# *Prefettura dell'Aquila*

## *Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

**VISTA** la nota n. 1.426 del 16/2/2021 con la quale il Sindaco del Comune di Orsogna, individuato nell'atto di convenzione quale organo competente alla nomina del titolare della nuova sede di segreteria convenzionata, individua la dott.ssa Cristiana Sabatini, fascia professionale B, attualmente titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Orsogna, Casacanditella e Crecchio, quale titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Orsogna, Casacanditella, Crecchio, Arielli e Fara San Martino (CH);

**CONSIDERATO** che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

**VISTA** la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

**VISTE** le circolari n. 485-E (P) del 24/3/2015 e n. 3782-E (P) del 18/6/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di convenzioni per l'ufficio di segreteria;

**VISTO** l'art. 16-ter, comma 11, del decreto legge n. 162/2019, convertito con legge n.8 del 2020, con il quale è stato stabilito che la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, con cui sono state dettate le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

**VISTA** la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

**VISTO** il D.P.R. 465/97;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001;

**VISTO** il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010;



# *Prefettura dell'Aquila*

## *Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali*

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 1 marzo 2011;

ACCERTATA pertanto la regolarità del procedimento di nomina;

### DECRETA

- 1) di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di Orsogna, Casacanditella e Crecchio e della permanenza nella titolarità della dott.ssa Cristiana Sabatini al Comune di Orsogna;
- 2) di prendere atto della stipulazione della nuova convenzione di segreteria tra i Comuni di Orsogna (3.748 abitanti), Casacanditella (1.204 abitanti), Crecchio (2.729 abitanti), Arielli (1.108 abitanti) e Fara San Martino (1.317 abitanti) per un totale di 10.106 abitanti e, quindi, classificandola quale sede di Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti (classe II) ed assegnando quale titolare della stessa sede convenzionata la dott.ssa Cristiana Sabatini, fascia professionale B;
- 3) Gli effetti dello scioglimento della sede di segreteria convenzionata Orsogna, Casacanditella e Crecchio si produrranno al momento dell'assunzione in servizio del titolare presso la nuova sede convenzionata di Orsogna, Casacanditella, Crecchio, Arielli e Fara San Martino a seguito della nomina del segretario ivi assegnato.

Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio, previa notificazione al segretario nominato, dovrà essere inviato, da parte del Sindaco di Orsogna - Comune capofila, a questa Prefettura – Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente all'atto di accettazione del Segretario ed alla nota attestante la presa di servizio.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Dott.ssa Franca Ferraro)

- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ORSOGNA
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CASACANDITELLA
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CRECCHIO
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ARIELLI
- AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FARA SAN MARTINO

cv